



Prot.n° 6989 AG-Im
Casaleone, li 30/05/2005
Ns. Rif. Ord-orari

ORDINANZA **37** R.O.

A tutti gli esercenti
il commercio al dettaglio
del Comune di Casaleone

OGGETTO: Criteri comunali per la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio.

IL SINDACO

Richiamati gli artt. 11 e 13 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

Ritenuto di adottare i criteri comunali per la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 50 del D.L.vo 18/08/2000, n.267 nel rispetto delle disposizioni sopracitate;

Visto che sono stati richiesti i pareri delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti con nota n. 3603 del 15/03/2005;

DETERMINA

L'adozione dei seguenti criteri validi per tutto il territorio del Comune di Casaleone, disciplinanti gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata.

ART. 1 - Finalità

1. Il presente provvedimento, nel rispetto del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114 ed in esecuzione dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, stabilisce i criteri per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e delle associazioni dei consumatori.
2. Per attività di vendita al dettaglio si fa riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 114/1998 art. 4. In particolare per altre attività di vendita al dettaglio si intendono le attività di vendita al pubblico svolte da cooperative, enti ed imprese industriali, artigianali, agricole.

ART. 2 – Esclusioni dall'applicazione dei criteri

1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:
 - le rivendite di generi di monopolio;
 - le rivendite dei giornali;
 - le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigianali;
 - gli esercizi specializzati nella vendita di :
 - bevande
 - fiori, piante ed articoli di giardinaggio

- mobili
- libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette
- opere d'arte, oggetti di antiquariato
- stampe, cartoline, articoli ricordo
- artigianato locale

sale cinematografiche.

2. Per gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie si intendono attività di vendita che dispongono di un laboratorio di produzione, sia artigianale che industriale, e la merce sia ivi prodotta.

Le predette attività per analogia con il servizio reso, effettuano l'orario previsto per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Legge 287/1991.

3. Per esercizio specializzato si intende la vendita di una categoria di prodotti di cui al comma 1, in forma esclusiva o prevalente.
4. Sono riconosciuti "prodotti dell'artigianato locale" tutti gli articoli prodotti da artigiani locali e che caratterizzano un'area omogenea individuata nei Comuni del Basso Veronese"

ART. 3 – Determinazione dell'orario

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana tra le ore 7.00 e le ore 22.00.
2. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite giornaliero di tredici ore.
3. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
4. Gli esercizi di vendita a dettaglio possono osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata da effettuarsi:

Per il settore alimentare: mercoledì pomeriggio;

Per il settore non alimentare: a scelta lunedì mattina o sabato pomeriggio;

Per il settore misto: la mezza giornata prevista per il settore dell'attività prevalente.

ART. 4 – Scelta dell'orario

1. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione, e darne comunicazione al Comune anche in caso di variazione.

ART. 5 – Orari delle attività miste

1. Gli operatori che esercitano negli stessi locali il commercio al dettaglio e altre attività soggette ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o autorizzazioni di pubblica sicurezza, o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita degli articoli di commercio soggetti al D.Lgs. 114/98 ad eccezione del latte, qualora l'esercizio rimanga aperto fuori dalle fasce di orario previste dall'art. 3
2. Le pasticcerie miste ad esercizi di panificazione possono effettuare l'apertura domenicale e festiva, entro i limiti previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di bevande di tipo B (bar), per la sola vendita di generi di pasticceria, purchè dispongano di un laboratorio di produzione e la merce sia ivi prodotta.

ART. 6 – Chiusure domenicali e festive- Deroghe.

1. E' obbligatoria la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 1.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive sulla base delle seguenti modalità:

apertura antimeridiana fino alle ore 13 nella terza festività.

3. Nessun esercizio è autorizzato alla vendita in orario notturno.
4. E' possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi:
 - a) tutto il mese di Dicembre, escluso il 25 "S. Natale";
 - b) otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi, definite ogni anno con apposito provvedimento del Sindaco.
5. Le concessionarie di autovetture e motoveicoli e gli autosaloni possono effettuare l'apertura dell'esercizio per la presentazione di nuovi modelli, solo in occasione delle campagne pubblicitarie a carattere nazionale e senza alcuna attività di vendita, previa comunicazione al Comando Polizia Municipale.

ART.7 – Commercio su aree pubbliche.

1. Gli orari dei singoli mercati vengono fissati nel regolamento del mercato.
2. Qualora il giorno del mercato dovesse coincidere con una festività, si applicano le modalità previste nell'art. 6 comma 4° punti a) e b);
3. Gli operatori di commercio su aree pubbliche di tipo itinerante, in materia di orari di vendita, devono rispettare le norme riferentesi alle corrispondenti categorie commerciali e pertanto nel rispetto e con le modalità di quanto previsto all'art. 3.
4. I chioschi e i venditori di prodotti alimentari quali patatine fritte, panini, ecc. effettuano l'orario previsto per le gastronomie e rosticcerie, di cui all'art. 2 comma 2°.

ART. 8 – Norme finali

Le consultazioni con le organizzazioni ed associazioni indicate al comma 1° dell'art. 1 sono effettuate congiuntamente.

A tal fine le stesse sono convocate dal Sindaco o suo delegato almeno dieci giorni prima della data dell'incontro.



IL SINDACO

f.to Dr. Gabriele Ambrosi